

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1488

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati MANCINI Vincenzo, BORRUSO, CAVICCHIOLI, PALLANTI, FACCHIANO, BIONDI, ANTONUCCI, BATTAGLIA Pietro, BIANCHI, GELPI, IOSSA, LOIERO, LUCENTI, MASTROGIACOMO, MASTRANTUONO, NUCCI Mauro, PISICCHIO e SAPIENZA**

*(V. Stampato Camera n. 3421)*

*approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati nella seduta del 21 dicembre 1988*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 dicembre 1988*

**Attribuzione dell'indennità giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali**

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, è attribuita, con le modalità in essa previste, al personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato e dei tribunali militari, nonché al personale civile del Ministero della difesa, inquadrato nella IV e V qualifica funzionale distaccato temporaneamente, in attesa dell'istituzione di appositi ruoli organici, a prestare servizio presso gli uffici giudiziari della giustizia militare, limitatamente ad un contingente massimo di 129 unità.

2. Per il personale dirigente e qualifiche equiparate, le misure del beneficio di cui al comma 1 sono pari a quelle risultanti dalla tabella allegata alla legge 22 giugno 1988, n. 221.

3. Per il personale appartenente alle qualifiche funzionali le misure del beneficio di cui al comma 1 sono pari a quelle stabilite, per le corrispondenti qualifiche funzionali del Ministero di grazia e giustizia, dal decreto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 22 giugno 1988, n. 221.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato per gli anni 1989, 1990 e 1991 in lire 63.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: «Attribuzione dell'indennità giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali».